

C.d.L MICHELE SUZZI Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna n. 895









# INDENNITÀ UNA TANTUM 150 EURO PER I LAVORATORI DIPENDENTI, MA SOLO PER I REDDITI PIU' BASSI

# SI RACCOMANDA LA MASSIMA CONDIVISIONE CON I LAVORATORI

Il Decreto Legge 23 settembre 2022 n. 144 (c.d. Decreto Aiuti-ter) introduce, all'art. 18, quale misura a sostegno dei consumatori, una ulteriore indennità una tantum di 150 euro da riconoscere, a cura dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022. Condizioni per l'accesso alla suddetta misura sono la non titolarità di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza e la presenza di un imponibile previdenziale del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro. Il credito maturato dal datore di lavoro per effetto dell'erogazione dell'indennità sarà compensato attraverso la denuncia UniEmens.

La misura ricalca sostanzialmente quella introdotta dal Decreto Aiuti.

Rispetto a quella misura, la nuova indennità una tantum è fissata in un importo inferiore (150 euro anziché 200 euro) e per averne diritto viene meno il requisito della fruizione, in periodi precedenti, dell'esonero contributivo dello 0,8% (dunque, la presenza di un imponibile su base mensile non superiore a euro 2.692) e in sua sostituzione è introdotto quello della presenza, per il mese di novembre 2022, di un imponibile previdenziale non superiore a euro 1.538.

#### **BENEFICIARI**

## Sono i lavoratori dipendenti

- non titolari di trattamenti pensionistici e non facenti parte di nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza (sono in sostanza i soggetti che ricevono il trattamento direttamente dall'Inps e non dal datore);
- aventi un imponibile previdenziale di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro.

#### Sono esclusi:

- i lavoratori domestici;
- gli operai agricoli a tempo determinato.



C.d.L MICHELE SUZZI Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna n. 895

# MISURA DELL'INDENNITÀ

L'indennità è costituita da un importo di 150 euro, esente da imposizione contributiva e fiscale. L'indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti **una sola volta**, anche nel caso in cui siano titolari di **più rapporti di lavoro**.

Pertanto, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà richiedere il bonus ad un solo datore di lavoro.

L'indennità spetta nella misura intera di 150 euro, anche nel caso di lavoratore con **contratto a** tempo parziale.

L'indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS (e, dunque, con imponibile previdenziale azzerato come ad esempio il congedo straordinario per l'assistenza di persone disabili), ma non nei casi in cui, oltre alla retribuzione, manchi anche copertura previdenziale figurativa (es. aspettativa non retribuita).

# MOMENTO DI EROGAZIONE

<u>L'indennità deve essere tassativamente erogata con la mensilità di novembre (anche se generalmente pagata a inizio dicembre).</u>

## RICONOSCIMENTO PREVIA DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE

Il comma 1, art. 18 dispone che l'indennità una tantum di 150 euro sia riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro esclusivamente previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui al successivo art. 19, commi 1 e 16.

Nello specifico, ciascun lavoratore interessato (intendendo per tale il lavoratore con imponibile previdenziale di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro) deve rilasciare una dichiarazione in cui attesta:

- di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 (art. 19, comma 1);
- che il nucleo familiare non è destinatario del reddito di cittadinanza (art. 19, comma 16).




C.d.L MICHELE SUZZI Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna n. 895

Per ulteriori informazioni nel dettaglio, vi invitiamo a visionare circolare 116 dell'Inps del 17/10/2022 cliccando qui.

#### SUGGERIMENTI PER LA VERIFICA

Quanto alla verifica dell'imponibile previdenziale di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, non potendolo già accertare in anticipo, suggeriamo ai lavoratori di valutare il loro imponibile medio nelle buste paga degli ultimi mesi (ad esempio agosto o settembre) per avere un'indicazione di massima.

Tale importo è visibile nel cedolino alla **voce** "TOT.LORDO SOGG.CONTR" come da esempio sottostante.



Qualora il lavoratore non avesse certezza di poter beneficiare dell'esonero perché incerto dell'importo di cui sopra, suggeriamo di richiedere comunque il bonus compilando il modulo, ricordando che:

 se a novembre l'imponibile previdenziale effettivamente supererà l'importo di euro 1.538, non sarà assolutamente possibile riconoscere il bonus, pur avendo consegnato il modulo (a tal proposito, in caso di mancata erogazione, si suggerisce di controllare la voce "TOT.LORDO SOGG.CONTR" nella busta di novembre);



C.d.L MICHELE SUZZI Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna n. 895

• pur avendone diritto, se non viene consegnato il modulo, il bonus non può assolutamente essere riconosciuto, nemmeno nelle buste successive.

## RACCOLTA DEI MODULI

Di seguito alleghiamo il **modulo** da consegnare ai lavoratori per la richiesta del bonus, ricordando di fornirlo solo ai lavoratori subordinati che saranno **in forza nel mese di novembre.** 

Chiediamo gentilmente ai datori di lavoro di:

- a) Consegnare ai lavoratori il modulo in allegato;
- b) Raccogliere i moduli firmati da coloro che desiderano il bonus, evitando di raccogliere moduli diversi da quelli che abbiamo fornito;
- c) Inviarci i moduli possibilmente con un'unica mail, evitando di lasciare ai lavoratori la possibilità di inviarci autonomamente i moduli (mail provenienti da indirizzi a noi sconosciuti vengono bloccate dal firewall).
- a) Qualora i lavoratori avessero dubbi relativi alla spettanza del loro bonus, chiediamo gentilmente ai datori di lavoro di contattarci direttamente o tramite chi si occupa normalmente dei rapporti con lo Studio (come è sempre stato), poiché non siamo in grado di gestire la mole di chiamate se ogni singolo dipendente di ogni azienda ci contatta personalmente.

Si richiede che le DICHIARAZIONI DEI DIPENDENTI che intendono ricevere il bonus, CI SIANO INVIATE TASSATIVAMENTE ENTRO il 30 NOVEMBRE, data oltre la quale non potremo più procedere all'inserimento del bonus nelle buste di novembre, con conseguente perdita del beneficio.

C.d.L MICHELE SUZZI Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna n. 895

# ALTRI SOGGETTI CHE NON DEVONO CONSEGNARE IL MODULO AL DATORE -> PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DELL'INPS

#### L'INPS eroga, IN AUTOMATICO, l'indennità una tantum pari a 150 euro.

- nel mese di novembre 2022, ai soggetti residenti in Italia, titolari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022: tali soggetti devono possedere un reddito assoggettabile ad IRPEF non superiore, per l'anno 2021, a 20.000 euro.
- nel mese di novembre 2022, ai lavoratori domestici, già beneficiari dell'indennità una tantum di 200 euro, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 23 settembre 2022;
- a coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 l'indennità NASpl e DIS-COLL;
- a coloro che, **nel corso del 2022**, percepiscono l'**indennità di disoccupazione agricola** di competenza del 2021;
- ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.

# L'Istituto eroga, A DOMANDA, l'indennità una tantum di 150 euro a

- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e che sono iscritti alla Gestione Separata INPS (attenzione, tale norma non riguarda gli amministratori con compenso: allo stato attuale si ritiene non ne abbiano diritto);
  - I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti pensionistici. Inoltre, il reddito derivante dai suddetti rapporti non deve essere superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.
- lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di indennità connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 erogate a stagionali, intermittenti e lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e, con riferimento al medesimo anno (2021), siano titolari di n reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro: attenzione, si tratta di un'ipotesi residuale perché di norma devono ricevere il bonus dal datore di lavoro;
- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e, con riferimento al medesimo anno (2021), siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 del codice civile; per tali soggetti, ulteriori condizioni per beneficiare dell'indennità sono:
  - o l'accredito di almeno un contributo mensile in relazione ai suddetti contratti e
  - o essere già iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla Gestione Separata INPS.
  - o **incaricati alle vendite a domicilio**, con reddito, nell'anno 2021, derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla Gestione Separata INPS.

L'indennità di 150 euro sarà, infine, erogata da Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi.



C.d.L MICHELE SUZZI Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna n. 895

### FAC-SIMILE - SOLO PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (150 euro) (Articolo 18, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144)

Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144

Io sottoscritto/a CognomeNome
Nato/a il a prov CF
in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di novembre
2022, presso, codice fiscale
(p.IVA), con riferimento a quanto previsto
dall'articolo 18 del D.L. n. 144/2022
<ul> <li>DICHIARO</li> <li>di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;</li> <li>di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;</li> <li>di rendere la presente dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità, in quanto consapevole che a ciascun avente diritto l'indennità spetta una sola volta;</li> <li>che le dichiarazioni rese e i documenti allegati, sotto la mia responsabilità, rispondono a verità;</li> <li>di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l'indennità non spettante sarà recuperata.</li> </ul> Allego copia del documento di identità.
Data Firma